

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.10.2014

Pubblicazione del 3.10.2014
La Nuova Procedura Civile, 5, 2014



## Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

## Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti: cause scindibili e inscindibili e notificazione dell'impugnazione

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990), le domande proposte si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile, con la conseguenza che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.7.2014, n. 15226

...omissis...

1. Con l'unico motivo di ricorso, il xxxxx. deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento all'art. 2909 c.c. e art. 112 c.p.c.; nonchè manifesta illogicità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) cit.. Ciò perchè la corte di appello - pur dopo aver correttamente affermato che nell'azione risarcitoria per sinistro stradale proposta nei confronti tanto del danneggiante quanto dell'assicuratore, la decisione sui presupposti comuni della responsabilità doveva essere unitaria nei confronti di entrambi i convenuti (come stabilito dalla sentenza SSUU 10311/06 citata dalla stessa corte territoriale) - aveva poi disatteso tale principio nel momento in cui aveva ritenuto di confermare il rigetto della domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti della compagnia di assicurazione pur in presenza del giudicato interno formatosi, all'opposto, sull'affermata responsabilità del xxxx per il sinistro (come da lui confessata in sede di compilazione del verbale di constatazione amichevole di incidente).

In sostanza, secondo il ricorrente, la corte di appello doveva - per evitare l'insostenibile formarsi di una doppia verità sul medesimo evento - necessariamente conformarsi al giudicato interno e, conseguentemente, addivenire ad una soluzione unitaria del caso mediante l'estensione tout court alla compagnia di assicurazione della stessa affermazione di responsabilità per il sinistro già definitivamente acclarata per il xxx

2. Si tratta di una tesi infondata perchè l'orientamento di legittimità fissato dalla citata sentenza SS.UU. 5 maggio 2006 n. 10311 non si limita a richiedere una soluzione unitaria nell'accertamento dei presupposti comuni della responsabilità solidale tra danneggiante ed assicuratore RC auto convenuti L. n. 990 del 1969, ex art. 18 ma afferma anche il principio che - proprio allo scopo di addivenire a tale soluzione unitaria con riguardo a domande che si trovano tra loro in rapporto di connessione e reciproca dipendenza - "l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti". Nel caso di specie, pertanto, l'impugnazione proposta xxxxx - riaprendo il vaglio unitario di colpa - ha impedito la formazione del giudicato anche nei confronti del P. (pur in assenza di gravame da parte di quest'ultimo); sicchè non esisteva, in realtà, alcun giudicato interno di responsabilità al quale la corte di appello dovesse conformarsi nel momento in cui veniva richiesta di riconsiderare la responsabilità risarcitoria dell'impresa assicuratrice.

Questa circostanza rende al contempo inconferente il richiamo, nella censura in esame, tanto all'art. 2909 cod. civ. quanto all'art. 112 cod. proc. civ.: - alla prima disposizione perchè, come detto, non sussisteva alcuna preclusione sostanziale di diverso accertamento, ma soltanto la necessità che questo eventuale diverso accertamento venisse espresso, sui presupposti comuni di responsabilità per il sinistro, in termini collimanti per entrambi i convenuti; - alla seconda, perchè qui ha comunque fatto difetto (in quanto non richiesta) una formale pronuncia della corte di appello di rigetto della domanda risarcitoria anche nei confronti xxxxxx con conseguente esclusione in radice della paventata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

E' vero che è la stessa corte di appello ad affermare (sent. pag.10) l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del tribunale nel capo di condanna delxxxxx"non avendo questi proposto gravame alcuno"; e tuttavia questa affermazione è stata dalla corte limitata alla sola posizione del danneggiante, mentre la sua valutazione di non ritenersi costretta da tale giudicato (pur così erroneamente qualificato, per le già svolte considerazioni) nei confronti dell'assicuratore appare cionondimeno corretta, perchè conforme al suddetto orientamento di legittimità.

3. Escluso che l'impresa assicuratrice dovesse nella specie essere tenuta responsabile per vincolo di giudicato interno, va parimenti escluso che lo potesse essere per vincolo di prova legale derivante della confessione resa xxxxx

Viene anche in proposito in considerazione quanto stabilito dalla più volte citata sentenza SS.UU. 10311/06, la quale ha altresì affermato che nell'ipotesi in cui venga dal danneggiato esercitata tanto l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore L. n. 990 del 1969, ex art. 18 quanto quella nei confronti del danneggiante, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato non ha valore di piena prova. E ciò nei confronti non soltanto dell'impresa assicuratrice, ma anche dello stesso confitente.

Tale affermazione trova fondamento nell'osservazione che la fattispecie in questione genera ex lege una situazione di litisconsorzio necessario (presupposto processuale di quell'accertamento sostanziale uniforme di cui si è detto); e che nel litisconsorzio necessario vige il principio di libero apprezzamento della confessione resa da taluno soltanto dei litisconsorti, ex art. 2733 c.c., comma 3.

Si tratta di una soluzione più volte ribadita anche successivamente alla sentenza delle SS.UU. cit., ed in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente: Cass. n. 3567 del 13/02/2013; Cass. n. 5737 del 10/03/2009.

Orbene, la sentenza qui impugnata - nel riesaminare l'intero compendio istruttorio (pag. 6, 7) - ha appunto apprestato questo libero apprezzamento della confessione del xxxxxx., ritenendola complessivamente minusvalente rispetto ai contrari esiti della consulenza medico-legale, del testimoniale e delle altre risultanze di causa (non ultime quelle attestanti l'inesistenza di apprezzabili danni da urto nei veicoli coinvolti nell'incidente).

E' proprio sulla base del convincimento di non genuinità della confessione così formatosi - qui non sindacabile perchè congruamente motivato e, del resto, nemmeno fatto oggetto di specifica censura - che la corte di appello ha infine confermato l'assolutoria della Zurigo, già pronunciata dal primo giudice.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione a favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

la corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014



